

Cambiano le modalità di esposizione al pubblico del cosiddetto “ecocontributo RAEE”

Dalle semplificazioni al ritiro tutte le novità per i distributori

a cura di **Mara Chilosì**, *Chilosì Martelli, Studio Legale Associato*
e **Marco Pagani**, *direttore area legislazione Federdistribuzione*

Il D.Lgs. n. 49/2014 - accogliendo, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, le istanze provenienti dagli stessi distributori - apporta rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento per questa categoria di operatori. Le principali novità riguardano l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE “uno contro zero”, la modifica della disciplina semplificata per la raccolta dei RAEE “uno contro uno”, il chiarimento degli obblighi connessi alle vendite a distanza, nonché il riconoscimento di un contributo economico dei produttori, nella forma di “premi di efficienza” connessi alla raccolta, a copertura dei costi sopportati dai distributori per la gestione dei RAEE. Rilevanti novità riguardano, inoltre, le modalità di esposizione al pubblico del cosiddetto “ecocontributo RAEE” (*visible fee*).

RAEE - DISTRIBUTORI APPARECCHIATURE - NUOVE DISPOSIZIONI

Il D.Lgs. n. 49/2014, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2012/19/UE e coerentemente con i tratti essenziali della disciplina sulla “responsabilità estesa” dei produttori definiti dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (si vedano gli articoli 178 e 178-bis, D.Lgs. n. 152/2006), contiene, così come il previgente D.Lgs. n. 151/2005, numerose disposizioni concernenti gli obblighi dei “distributori”. Si tratta, in particolare, degli articoli 8, 11, 12, 16, 22, 26 e 38 del nuovo decreto legislativo.

La definizione di «*distributore*» è contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 49/2014, in base al quale si considera tale la «*persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)*».

Per “messa disposizione sul mercato” si intende, secondo la successiva lettera q), «*la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito*».

Obbligo di ritiro “uno contro uno” (art. 11, commi 1 e 2)

Al momento della fornitura di una nuova AEE destinata a un nucleo domestico, i distributori sono obbligati a effettuare il ritiro, in ragione di “uno contro uno”, dell'apparecchiatura usata, costituente un RAEE, di tipo equivalente [vale a dire, secondo la definizione contenuta nella lettera n) dell'art. 4, che abbia «*svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita*»].

Una prima problematica concerne i rifiuti costituiti dalle cosiddette “AEE dual use”, ossia dalle apparecchiature «*che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici*», le quali, secondo quanto disposto dalla lettera l) dell'art.